



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Prima Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Agostino Nigro, alla pubblica udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[Redacted names]

[Redacted] libero, assente.

Difeso di fiducia dall' [Redacted]

IMPUTATO

per il reato p. e p. dall'art. 387 bis c.p., perché, essendovi legalmente sottoposto, in forza di ordinanza n. [Redacted], notificatagli in data 6 luglio 2019, avvicinandosi ai luoghi frequentati da [Redacted] violava gli obblighi e i divieti derivanti da provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.

per il reato p. e p. dall'art. 624 bis c.p., perché, introducendosi nell'abitazione di [Redacted] si impossessava, al fine di trarne profitto, di due buoni fruttiferi postali, aventi n. [Redacted] rispettivamente del valore di euro 4000,00 e 150,00, di un libretto di assegni e della somma di 6590,00 euro in contanti, sottraendoli a [Redacted]

[Redacted] In Aversa, in data 1.11.2019

P.O.: [Redacted]

[Redacted] costituita parte civile e difesa dall'avv. Marco Trasacco.

SENTENZA nr. [Redacted]

R.G. 3052/2022 Dib

R.G.N.R. 15042/2019

R. Es. ....

Proc. Rep. Napoli Nord

Camp. penale N.

.....  
.....  
.....  
.....

Redatta scheda il .....

.....  
.....  
.....  
.....

SENTENZA

dispositivo letto in udienza il

depositata

il \_\_\_\_\_

data di irrevocabilità

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Conclusioni:

P.M.: uniti i fatti nel vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannare l'imputato ad anni due e mesi due di reclusione, ed euro 1.500,00 di multa.

Parte civile: chiede la condanna dell'imputato e il risarcimento del danno

Difesa: assoluzione dal delitto di cui all'art. 624 c.p. perché il fatto non sussiste, assoluzione dal reato di cui all'art. 387 bis per particolare tenuità del fatto.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 20.12.2019, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord ha citato l'odierno imputato, libero, innanzi all'intestato Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato in epigrafe contestato.

**All'udienza del 29.9.2022**, verificata la regolarità e tempestività della notifica nei confronti dell'odierno imputato, ai sensi dell'art. 420**bis** c.p.p., il Giudice ha disposto procedersi in sua assenza, in quanto difeso di fiducia. Ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa [REDACTED] il processo è stato rinviato **all'udienza del 15.6.2023**, quando, preso atto del legittimo impedimento del difensore dell'imputato e, nulla opponendo le parti, il Tribunale ha rinviato il processo, con sospensione dei termini di prescrizione.

**All'udienza del 14.12.2023**, in assenza di questioni preliminari, il Giudice ha dichiarato l'apertura del dibattimento, concedendo la parola alle parti per le rispettive richieste istruttorie. Ammesse le prove, il Tribunale ha acquisito due supporti CD-ROM depositati dal difensore dell'imputato, e si è proceduto all'escussione dei testi [REDACTED] e [REDACTED]. All'esito, il Tribunale ha acquisito la documentazione depositata dal Pubblico Ministero.

**All'udienza del 23.5.2024**, stante l'assenza del Giudice titolare, il processo è stato rinviato **all'udienza del 9.1.2025**, quando, preso atto del legittimo impedimento dell'imputato, il Giudice ha rinviato il processo con sospensione dei termini di prescrizione.

**All'udienza del 27.3.2025**, il Tribunale ha accolto l'istanza di legittimo impedimento del difensore dell'imputato e, nulla opponendo le parti, il processo è stato nuovamente rinviato con sospensione dei termini di prescrizione.

**All'udienza dell'8.5.2025**, stante l'assenza dei testi, il processo è stato rinviato **all'udienza del 10.7.2025**, parimenti rinviata **all'udienza del 16.10.2025**, quando ha deposto la teste



██████████  
All'udienza del 27.11.2025, non comparso l'imputato, il Giudice ha dichiarato la chiusura dell'istruttoria dibattimentale l'utilizzabilità degli atti acquisiti e dato la parola alle parti che hanno concluso come in epigrafe. Si è quindi ritirato in camera di consiglio dalla quale è uscito per dare lettura del dispositivo di sentenza.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene lo scrivente che il ██████████ debba rispondere del solo reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Le prove sono in primo luogo rappresentate dalla testimonianza della persona offesa, ██████████, la quale ha riferito di essere stata sposata con ██████████ fino all'anno 2019, quando i coniugi intrapresero un procedimento di separazione giudiziale.

Con riferimento all'episodio avvenuto in data 1.11.2019, la teste ha riferito di essere rientrata a casa dopo una giornata di lavoro, e di aver notato le luci accese all'interno dell'abitazione. La donna temeva la presenza dell'ex coniuge sul posto, in quanto la medesima era stata vittima di maltrattamenti da parte di quest'ultimo, ed egli era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge e dai figli. Pertanto, la ██████████ si recò immediatamente presso la Caserma dei Carabinieri e, dopo aver raccontato l'accaduto, i militari la riaccompagnarono presso la propria abitazione. Giunti sul posto, dopo aver attraversato il secondo portoncino d'ingresso dello stabile per arrivare ai singoli appartamenti, i militari e la ██████████ notarono ██████████. Alla richiesta di spiegazioni in merito alla presenza presso lo stabile, l'imputato rispose di essersi recato presso l'abitazione coniugale, al fine di recuperare alcuni effetti personali, in quanto era ancora in possesso delle chiavi.

Successivamente, ██████████ entrò in casa, unitamente a sua figlia e ad uno dei militari, per appurare l'eventuale sottrazione di beni. In quella circostanza, ██████████ Angela notò che era stata aperta la cassaforte collocata nella camera di suo fratello, e che all'interno mancava una collana d'oro, una somma di denaro pari ad euro 6.475,00 circa, e due buoni fruttiferi postali intestati alla medesima, rispettivamente d'importo pari ad euro 4.000,00 ed euro 150,00. Inoltre, la teste ha spiegato che mancava anche un libretto di assegni in bianco, e che i militari rinvennero tutti i predetti oggetti all'interno del marsupio indossato dal ██████████.

Su domanda del difensore dell'imputato, ██████████ ha spiegato che, all'epoca dei fatti, ██████████ già si era allontanato dalla casa coniugale, in ottemperanza al



provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria nei suoi confronti. Ed invero, solo in poche occasioni il medesimo era tornato a casa, al fine di incontrare i propri figli.

Come riferito dalla teste, in quel periodo, la medesima svolgeva attività lavorativa presso una casa di riposo, mentre l'imputato era impiegato presso un calzaturificio. Entrambi contribuivano al sostentamento economico della famiglia e, dopo aver provveduto alle spese necessarie, il denaro eccedente veniva messo da parte come risparmio.

La teste ha precisato che solo [REDACTED] aveva la materiale disponibilità delle chiavi della cassaforte.

Il Maresciallo Scarano Domenico, all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Aversa, ha riferito di aver acquisito la denuncia sporta da [REDACTED] e, in data 6.7.2019, di aver notificato a [REDACTED] l'ordinanza [REDACTED] emessa dal Tribunale di Napoli – VIII Sezione – Riesame in data 21.2.2019, con la quale è stata disposta nei suoi confronti, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento alla persona offesa [REDACTED] e ai figli [REDACTED].

Il teste di p.g. [REDACTED] in servizio presso il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Aversa, ha riferito in merito all'intervento eseguito in data 1.11.2019, su richiesta di [REDACTED] la quale aveva segnalato la presenza di suo marito [REDACTED] presso la propria abitazione, nonostante il medesimo fosse sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.

Giunti sul posto, i militari presero contatti con la richiedente, la quale li attendeva all'esterno dello stabile e, mentre si dirigevano verso l'abitazione della [REDACTED] [REDACTED] i medesimi sorpresero l'odierno imputato ad una distanza di circa 2 metri dal portoncino d'ingresso.

Gli operanti procedettero a perquisizione personale nei confronti di [REDACTED] che si concluse con esito positivo, in quanto, furono rinvenuti due buoni fruttiferi postali intestati ai figli minori dell'imputato, oltre ad un libretto di assegni e ad una somma pari ad euro 6.590,00.

A parere di questo Giudice i fatti appaiono lineari e provati nella loro materialità. Il [REDACTED] si impossessò di alcuni beni presenti all'interno dell'abitazione della [REDACTED] abitazione che era stata in passato anche propria ma dalla quale egli doveva restare distante in virtù del provvedimento adottato dal Tribunale del Riesame.



Tale provvedimento, acquisito agli atti, risponde ai requisiti che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (*“Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell’obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa - Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957 - 01)*) hanno indicato per la validità e conseguente punibilità della condotta violativa dell’ordinanza cautelare.

Difatti, nel provvedimento applicato al ██████████ viene chiaramente indicato che egli deve restare a distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, tra cui, a titolo esemplificativo, il luogo di abitazione.

La sua presenza sul posto, ingiustificabile, accertata da Militari dell’Arma dei Carabinieri, del tutto disinteressati all’esito del giudizio, determina un’aperta violazione della misura cautelare e la sussistenza del reato.

Reato, peraltro, introdotto con L. 69/2019, entrata in vigore pochi giorni prima dei fatti accaduti.

Al contempo, le finalità della violazione da parte del ██████████, che in assenza di qualsiasi accordo si recava presso l’abitazione della ██████████ persino accedendovi ed asportando beni anche di proprietà della donna, i comuni risparmi della coppia, impediscono di ritenere che il fatto sia tenue non potendo dare seguito alla richiesta difensiva assolutoria.

Quanto invece al delitto di furto a lui contestato, ebbene, malgrado la coppia in quel periodo vivesse una separazione di fatti, determinata anche dalla parallela vicenda penale, il ██████████ e la ██████████ erano ancora legalmente coniugati.

Ciò vale a ritenere la condotta del ██████████ non punibile in virtù della particolare causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p., applicabile ai reati di cui al Titolo XIII del codice penale, tra i quali rientra anche il delitto di cui all’art. 624 bis c.p., né è emerso che la condotta del ██████████ sia avvenuta con uso di violenza sulle persone, fatto questo che avrebbe reso inapplicabile la causa di non punibilità.

All’imputato vanno riconosciute, in virtù dell’atteggiamento collaborativo manifestato all’atto del proprio fermo, anche per attenuare la dosimetria della pena e ricondurla nell’ambito della lieve gravità dell’accadimento, le circostanze attenuanti generiche.



Letto l'art. 133 c.p. si ritiene equo irrogare all'imputato la pena di mesi quattro di reclusione, partendo dal minimo edittale e riducendo la pena di un terzo per le attenuanti generiche. Conseguo la condanna alle spese processuali.

Il [REDACTED] va condannato per la sola violazione della misura cautelare al risarcimento del danno in favore della persona offesa, danno da reato di natura non patrimoniale, e che deve ritenersi equitativamente liquidabile in euro 500,00, già rivalutato al presente e comprensivo di interessi. Esso comprende il disagio della persona offesa, che non ha potuto fare agevole rientro all'interno della propria abitazione, la violazione della privacy della [REDACTED] e la lesione alla sua sicurezza personale, non rientrando in questa posta risarcitoria la condotta di apprensione dei beni presenti all'interno dell'abitazione, per la quale ci si riporta alle ragioni di assoluzione.

L'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla [REDACTED] che si liquidano nel minimo alla luce della sentenza parzialmente assolutoria, della brevità dell'istruttoria, il cui numero di udienze è stato elevato in ragione della perdurante difficoltà di procedere alla testimonianza della persona offesa.

La contemporanea vicenda penale che vede il [REDACTED] imputato per più grave delitto induce a non ritenere l'imputato meritevole della sospensione condizionale della pena, emergendo in essere un'ostilità tra le parti che non consente prognosi positive a che egli si astenga dalla commissione di ulteriori delitti.

Stante il carico che grava sul ruolo dello scrivente, lo stesso indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi di sentenza.

**P.Q.M.**

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara [REDACTED] colpevole del reato a lui ascritto al primo capo e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, per effetto lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

letti gli artt. 530 c.p.p. e 649 c.p. assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto al secondo capo in quanto non punibile perché prossimo congiunto della persona offesa;

letto l'art. 538 c.p.p. condanna [REDACTED] al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, che liquida in euro 500,00, già rivalutati al presente e comprensivi di interessi, ed alla [REDACTED]

[REDACTED] oltre Iva e Cpa se dovute.

**Tribunale di Napoli Nord**  
**Prima Sezione Penale**



Motivi in giorni 90.

Aversa, 27.11.2025

Il Giudice

Dott. Agostino Nigro



FIRMATO E DEPOSITATO  
il 18/02/2026 alle ore 18:49  
AGOSTINO NIGRO



DEPOSITATA IN DATA  
18/02/2026  
LA SENTENZA N 6992 DEL  
27/11/2025  
FIERRO NICOLA  
19/02/2026 14:22